



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma n° 68 – 30010 – Tel 049/5849111 – Fax 049/58489151

ORDINANZA N. 39 del 05-09-2024

OGGETTO:

**ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A
SEGUITO DI CLUSTER DI CASI UMANI DI WEST NILE**

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n 3, con nota del 05.09.2024 prot 11040 trasmessa a mezzo mail ha segnalato al all'Ufficio Ambiente di questo Comune, il manifestarsi di un cluster di casi di West Nile trasmessa dalla zanzara comune (*Culex pipiens*), in un (o più) residente/i del Comune di Campolongo Maggiore;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2023" che disponga l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara comune (*Culex pipiens*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

RILEVATO che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'ULSS, comprende la zona prossima a Via San Lorenzo - Liettoli,

per un raggio di 200 m.; in particolare sono interessate le seguenti vie:

- Via San Lorenzo, Via Rialto dall'incrocio con Via Veneto all'incrocio con Via Liguria, Via Toscanini, Via Veneto dall'incrocio con Via Rialto all'incrocio con la stradina Via Rialto Est;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti,

rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 207 del 18/02/2020;

VISTA la DGR n. 343/2024 recante "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2024";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori anno 2024" dell'Az. U.L.S.S. n. 3 "Serenissima";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell' Az. ULSS n.3 e comunque seguendo le indicazioni operative previste dal Protocollo di emergenza:

- di permettere l'accesso degli operatori delle ditte TRIVENETA e SCORPIO (incaricate del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per il giorno 06/09/2024 partire dalle ore 8.00 ino a conclusione delle operazioni;
- di chiudere le finestre durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida, da parte della ditta sopra citata, in aree stradali pubbliche a partire dalle ore 8.00 del Venerdì 06.09.2024 fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS;

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

Precauzioni da adottare prima del trattamento adalticida:

- prima del trattamento adalticida nei giorni e orari sopra indicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento adalticida nei giorni e orari sopra indicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria
- tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi)

Precauzioni da adottare dopo il trattamento adalticida:

- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: Comando di Polizia Locale;
- sia trasmessa per conoscenza a:

Azienda ULSS n. 3 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” per l’inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è il Geom Ennio Rado dell’Ufficio Ambiente del Comune di Campolongo Maggiore.
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a contattando il seguente numero 049.5849124

Campolongo Maggiore, lì 05-09-2024

IL SINDACO
Mattia Gastaldi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i